

# Risposte Quesiti

**MI È CAPITATO COME RESPONSABILE DI UTC, DI DOVER DISPORRE, ANCHE A SEGUITO DI PROCEDIMENTO CIVILE, LO SPOSTAMENTO DI UNA PALA EOLICA IN QUANTO IL RUMORE DI SOTTOFONDO HA DETERMINATO LA MORTE PER STRESS DI UN CAVALLO. NEL CASO DI UN PARCO EOLICO COME SI PROCEDE?**

Premesso che Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) , della legge 26 ottobre 1995, n. 447, gli impianti eolici sono classificati quali sorgenti fisse di rumore e, pertanto, soggetti al rispetto dei limiti determinati dai comuni con la classificazione in zone del proprio territorio e si applica il limite differenziale di immissione. In deroga alla richiamata disposizione, nel caso del rumore eolico, le valutazioni vengono eseguite unicamente in facciata agli edifici. In base all'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29.12. 2003 n. 387, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili richiede un'autorizzazione unica, che fa seguito ad un procedimento unico mediante conferenza dei servizi, cui partecipano le amministrazioni ed i soggetti interessati. Il Ministero Ambiente ha pubblicato un parere sulla interpretazione dell'art. 10 del DL 50/2022 , che disciplina le modalità di calcolo della potenza degli impianti eolici e fotovoltaici da considerare ai fini dell'obbligo di sottoposizione a VIA statale

con particolare riferimento al riparto di **competenza per il rilascio della VIA** per la realizzazione di **impianti di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica e fotovoltaica** e al calcolo della **soglia di potenza dell'impianto**. Il Ministero evidenzia che "*il punto 2) dell'allegato II alla parte del Codice, su cui interviene la norma in esame, assoggetta a VIA, tra gli*

*altri, gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, nonché gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW e poiché la norma in esame precisa, per entrambe le tipologie impiantistiche citate, che le potenze indicate devono essere calcolate sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse, ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali è già in corso una valutazione di impatto ambientale o è già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale, sono questi gli unici parametri da utilizzare per calcolare la potenza dell'impianto ai fini dell'assoggettamento o meno alla procedura di VIA".*

Vedere:

- **gli allegati del decreto 1 giugno 2022**

Di particolare attenzione sono l'Allegato 1 «**Norme tecniche per l'esecuzione delle misure**», l'Allegato 2 «**Procedura che prevede lo spegnimento degli aerogeneratori potenzialmente impattanti**» e l'Allegato 3 «**Procedura che non prevede lo spegnimento degli aerogeneratori potenzialmente impattanti**» sono parte integrante del presente decreto.

- **DECRETO 10 settembre 2010**

Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Alle regioni e province autonome, in sede di programmazione o pianificazione del territorio, è consentito apporre limitazioni e divieti all'installazione di specifiche tipologie di impianti; tutto questo, però, può avvenire esclusivamente tramite un apposito procedimento di individuazione delle aree e dei siti non idonei. Gli elenchi e le planimetrie delle aree e dei siti non idonei sono resi pubblici attraverso i siti web istituzionali. La procedibilità dell'istanza o la conclusione del procedimento non può essere condizionata alla stipula di convenzioni ovvero ad atti di assenso o di gradimento da parte dei Comuni interessati dal progetto.

Le linee guida specificano quali documenti devono corredare l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, ai fini della procedibilità. L'istanza va corredata della specifica documentazione richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui è fornito un elenco indicativo nell'allegato 1. Il procedimento unico è avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze e si svolge tramite conferenza di servizi, da convocare entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. La verifica di procedibilità dell'istanza va effettuata nei 15 giorni dalla sua presentazione, trascorsi i quali il procedimento si intende avviato. Nello stesso termine, va comunicato agli interessati l'avvio del procedimento. Alla conferenza di servizi partecipano, senza diritto di voto, il gestore della rete, nonché i concessionari ed i gestori di pubblici servizi sulle cui attività l'impianto ha effetto diretto o indiretto. Le linee guida, al paragrafo 14.7, indicano gli impianti minori per i quali è sufficiente la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, fatta sempre salva la possibilità per il proponente di presentare direttamente istanza di V.I.A. le linee guida stabiliscono che il procedimento unico non può durare più di 180 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, tenuto conto delle eventuali sospensioni, con espressa avvertenza dell'obbligo di «risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento». L'autorizzazione unica deve infine contemplare i termini di avvio e di conclusione delle opere, decorsi i quali, la stessa perde efficacia, salvo proroga. I suddetti termini devono essere congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce e con la dichiarazione di pubblica utilità.

## **A CHI COMPETE LA FIRMA E SU QUALI BASI E/O PRESCRIZIONI SI RILASCI LA DEROGA ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA, PER CANTIERI E/O PER EVENTI MUSICALI?**

Risposta fornita durante la prima lezione di acustica: diapositive da 84 a 90

## PER UN MANIFESTAZIONE TEMPORANEA IN DEROGA SI PUÒ ANDARE ANCHE OLTRE I 95DB LEQ?

Vedere diapositive n. 67 ;88

La normativa vigente per gli ambienti di lavoro fissa tre soglie per LEX,8h: (Il livello di esposizione giornaliera al rumore) il valore inferiore d'azione pari a 80 dB(A), il valore superiore d'azione pari a 85 dB(A) e il valore limite pari a 87 dB(A). È vietato superare il valore limite.

Premesso che è utile disporre di un regolamento acustico, che specifichi quali limite limiti in deroga applicare ed il tipo di attività al quale si applica (Cantieri; Cantieri urgenti; Luna Park; Manifestazioni con utilizzo di musica; ecc.), è opportuno, prima di rilasciare la deroga, richiedere un rapporto tecnico a firma Tecnico Competente in Acustica . Il regolamento deve definire anche le regole per gli artisti di strada che utilizzano amplificatori portatili per diffondere la musica dei loro strumenti .Nel caso di situazioni di eventi con discoteca all'aperto o musica dal vivo in ogni caso rimane sempre vigente il limite dei 95 dBA alla sorgente richiesto dal DPCM 215/99 (Limite di emissione), ma il Comune può chiedere limiti più stringenti (es. di 65-75 dB(A) alla facciata delle case più vicine ( limite di Immissione) , che comporta di conseguenza un abbassamento alla sorgente del suono prodotto. Quindi tutte le manifestazioni all'aperto con utilizzo di musica devono rispettare i limiti della zonizzazione acustica comunale **ed** anche il limite differenziale che la sera dopo le 22 è di 3 dB(A) a finestre aperte del ricettore.